

Fonte: Fiscal Focus

Enti associativi e novità IVA da gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, molti enti associativi saranno tenuti ad aprire la partita IVA per le attività commerciali che svolgono, come la prestazione di servizi o la cessione di beni ai propri associati.

Premessa	2
Principali modifiche Iva per enti associativi dal 2025	2
Applicazione dell'Iva per gli enti associativi: nuove normative	5
Gli enti associativi e l'Iva	6
Le modifiche introdotte con la nuova disciplina e l'impatto sugli enti associativi a partire dal 2025	7
Riferimenti normativi	9

Premessa

Introduzione di cambiamenti significativi per gli enti associativi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA.

A partire dal 1° gennaio 2025, molti enti associativi saranno tenuti ad aprire la partita IVA per le attività commerciali che svolgono, come la prestazione di servizi o la cessione di beni ai propri associati.

Questo cambiamento, tuttavia, non si applica alle associazioni che non svolgono alcuna attività commerciale e si limitano ad attività istituzionali come la riscossione di quote associative o di donazioni.

Le associazioni sportive dilettantistiche, ad esempio, saranno tenute ad applicare l'IVA per la cessione di beni, ma saranno esentate per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica dello sport. In generale, le nuove normative mirano a chiarire e armonizzare l'applicazione dell'IVA alle attività degli enti associativi, prevedendo sia regimi di esenzione che di imponibilità in base alla specifica attività svolta.

Gli enti che dal 1° gennaio devono aprire la partita iva	Gli enti che NON devono aprire la partita iva dal 1° gennaio 2025
Associazioni che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione dei beni nei confronti dei propri associati.	Associazioni che non svolgono alcun tipo di attività commerciale, le quali possono continuare ad operare con il codice fiscale.



Principali modifiche Iva per enti associativi dal 2025

A partire dal **1° gennaio 2025**, il sistema IVA subirà importanti modifiche per gli enti associativi, come associazioni di promozione sociale (APS), enti del Terzo settore (ETS) in forma associativa, associazioni generiche, associazioni sportive dilettantistiche (ASD), ecc.. **Le associazioni Onlus sono al momento escluse da queste modifiche.**

Prima del 2025, le attività di prestazione di servizi o cessione di beni da parte di questi enti nei confronti dei propri soci erano generalmente escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA. Questo perché l'ente era considerato estraneo alla filiera produttiva e, di conseguenza, non soggetto all'IVA.

Dal 2025, tali attività rientreranno nell'ambito di applicazione dell'IVA e potranno essere classificate come:

Esenti



Rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti, ma non soggette all'imposta.

Imponibili



Rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti, con l'imposta applicata in base all'aliquota prevista per l'attività svolta.

ATTIVITÀ ESENTI	ATTIVITÀ IMPONIBILI
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona	Prestazioni di servizi effettuate a soci NON in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Cessioni di beni NON strettamente connesse alle prestazioni di servizi conformi alle finalità istituzionali effettuate a soci da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate a NON soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.
Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività	Cessioni di beni effettuate da associazioni sportive dilettantistiche in conformità alle finalità istituzionali
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasioni di manifestazioni propagandistiche da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, organizzate al loro esclusivo profitto	Cessione di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, effettuate prevalentemente ai propri associati
La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti degli indigenti da parte di associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della Legge 287/1991	La somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei soci e non soci da parte degli enti associativi (comprese le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 3, c. 6, lett. e) della Legge 287/1991)



Obbligo di partita IVA

NOTA BENE - Gli enti associativi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati **dovranno aprire la partita IVA**. Sono escluse dall'obbligo le associazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini IVA, come quelle che hanno solo entrate istituzionali (quote associative, donazioni, contributi pubblici non a titolo di corrispettivo) e non incassano denaro da attività commerciali con associati o terzi.

Apertura partita IVA

Per aprire una partita Iva è necessario compilare il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva per soggetti diversi dalle persone fisiche) e presentarlo entro 30 giorni dalla data di inizio attività all'Agenzia delle entrate con le seguenti modalità:

- tramite pec specificando nell'oggetto "Dichiarazione di inizio attività". Il modello può essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, è necessario allegare una copia del documento di identità del soggetto che firma il modello. La richiesta può essere trasmessa ad una qualunque direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite. L'attribuzione della partita Iva verrà comunicata all'indirizzo pec che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta;
- di persona (o tramite persona munita di delega) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate prenotando un appuntamento sul sito dell'Agenzia tramite la funzionalità "Prenota un appuntamento";
- tramite raccomandata, allegando la copia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità, da inviare a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

È possibile (in autonomia o attraverso un intermediario delegato) predisporre il modello AA7/10 tramite il software messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate e poi inviarlo direttamente tramite un apposito servizio web. Per ulteriori dettagli consultare la pagina dedicata al "software di compilazione" nel sito dell'Agenzia.

Si ricorda alle associazioni che intendano optare per il regime forfettario previsto dalla legge 398/91 che, al momento dell'apertura della partita Iva, va fatta relativa comunicazione (via raccomandata/pec) alla Agenzia Siae competente per territorio.

Esempi di Modifiche

Di seguito procediamo ad illustrare le modifiche in itinere.

Somministrazione di bevande	→	Prima del 2025, l'attività di somministrazione di bevande da parte di associazioni di promozione sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno era esclusa dall'IVA. Dal 2025, questa attività sarà rilevante ai fini IVA e potrà essere: • Imponibile con IVA al 10% nella maggior parte dei casi. • Esente solo se svolta nei confronti di indigenti e senza creare distorsioni del mercato.
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ai soci	→	Dal 2025, queste attività saranno considerate commerciali, ma in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10 del Decreto IVA. L'esenzione si applica alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona. Le cessioni di beni devono essere "strettamente connesse" alle prestazioni di servizi.
Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)	→	Le ASD sono state oggetto di una disciplina separata. Le prestazioni di servizi strettamente connesse alla pratica sportiva e all'educazione fisica saranno esenti. Le cessioni di beni, invece, saranno soggette al regime di imponibilità.

**Somministrazione
di alimenti e
bevande da parte
di APS**



La somministrazione di alimenti e bevande da parte di APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno sarà esente solo se effettuata nei confronti di indigenti. Se la somministrazione avviene nei confronti di soci o non soci, l'attività sarà imponibile

Applicazione dell'Iva per gli enti associativi: nuove normative

Le nuove normative apportano cambiamenti significativi all'applicazione dell'IVA sulle attività svolte dagli enti associativi. Ecco una panoramica dettagliata:

Prima delle modifiche, molte attività di prestazione di servizi degli enti associativi erano escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA. Gli enti erano considerati estranei alla "filiera" di produzione e quindi non soggetti all'IVA.



ATTENZIONE! Dal 1° gennaio 2025, gli enti associativi che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati dovranno aprire la partita IVA. Questo significa che tali attività diventeranno rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tra gli enti interessati ci sono:

A.	→	Associazioni di promozione sociale (APS).
B.	→	Altri enti del Terzo settore (ETS) in forma associativa.
C.	→	Associazioni "generiche" ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
D.	→	Associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

Sono escluse da questa novità le associazioni Onlus.



RICORDA - Le associazioni che non svolgono attività commerciali rilevanti ai fini IVA (ad esempio, quelle che hanno solo entrate da quote associative, donazioni e contributi pubblici) non sono obbligate ad aprire la partita IVA e possono continuare ad operare con il solo codice fiscale.

Con le nuove normative, le attività degli enti associativi rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'IVA e possono essere:

Esenti	→	Rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti, ma non soggette all'imposta.
Imponibili	→	Rilevanti ai fini IVA e dei relativi adempimenti, con l'imposta applicata in base all'aliquota prevista per l'attività svolta.



Un esempio: la somministrazione di bevande da parte delle associazioni di promozione sociale.

Prima: l'attività era esclusa dall'IVA.

Dopo: l'attività è rilevante ai fini IVA e può essere:

- **Imponibile (IVA al 10%):** nella maggior parte dei casi.
- **Esente:** solo se svolta nei confronti di soggetti "indigenti" e senza creare "distorsioni del mercato".

Gli enti associativi e l'Iva

Le novità normative sull'Iva: panoramica delle modifiche legislative

Il decreto legge n. 146 del 2021, all'art. 5, comma 15-quater, ha modificato l'art. 4 del "Decreto Iva" (dpr n. 633 del 1972), riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano escluse dall'ambito di applicazione dell'Iva, considerando l'ente un soggetto estraneo a una "filiera" di produzione e di conseguenza escluso tout court dall'ambito di applicazione dell'Iva.

Con la nuova formulazione, invece, tali attività rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'Iva e possono classificarsi di volta in volta quali esenti (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell'imposta in relazione alla particolare natura dell'attività o dell'ente che la realizza) o imponibili (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell'imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all'attività svolta).



Un esempio del cambiamento può essere evidenziato nel confronto tra il "prima" e il "dopo" relativo alla attività di somministrazione di bevande svolte dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno:

- "Prima" della modifica dell'art. 4, l'attività era considerata esclusa (quindi non rilevante ai fini dell'Iva e delle sue applicazioni).
- "Dopo" la modifica, l'attività è considerata rilevante ai fini Iva e soggetta ai relativi adempimenti: potrà essere classificata di volta in volta come imponibile (con applicazione dell'Iva al 10%) nella generalità dei casi o esente (senza applicazione dell'Iva sull'imponibile) solamente qualora sia svolta nei confronti di soggetti "indigenti" e senza che si creino "distorsioni del mercato".

**Regole valide fino al 31 dicembre 2024: dettagli sulle norme attuali e la loro validità**

- Il **comma 4 dell'articolo 4** del "Decreto Iva" (dpr n. 633 del 1972) qualifica come non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.
- Al **comma 5**, dove sono enumerate le attività in ogni caso commerciali, sono previste due deroghe, una riferita alla cessione di proprie pubblicazioni, effettuate prevalentemente agli associati, da parte degli enti associativi sopra menzionati e l'altra riferita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.
- Il **comma 6** del citato art. 4 prevede invece che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge n. 287 del 1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la **somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari**, purché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Le modifiche introdotte con la nuova disciplina e l'impatto sugli enti associativi a partire dal 2025

Il decreto legge n. 146 del 2021, all'art. 5, comma 15 quater ha introdotto disposizioni che vanno a modificare le previsioni recate dall'art. 4 del "Decreto Iva" (dpr n. 633 del 1972), commi 4, 5 e 6.

Di seguito, l'analisi punto per punto delle modifiche introdotte nel passaggio da esclusione a esenzione.

Prestazioni di servizi e cessioni di beni a soci, associati o partecipanti

Vengono considerate commerciali, in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.



RICORDA - Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione la formulazione è stata modificata poiché è stato introdotto il requisito che le cessioni di beni siano “strettamente connesse” alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono “sparite” le associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni sportive dilettantistiche (Asd)

Le Asd sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell'articolo 10 dove la previsione di esclusione di cui all'art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione più ampia.



OSSERVA - Da notare che rispetto alla formulazione in ordine all'esclusione prima prevista all'articolo 4, nella formulazione esentativa sono ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell'educazione fisica, mentre le cessioni di beni sono confluite nel normale regime di imponibilità.

Nel comparto sportivo dilettantistico si ricorda che è in vigore l'esenzione ex art. 36-bis del dl 75/2023, per il quale, con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 10 del “Decreto Iva” si attende entro fine anno un intervento di coordinamento al fine di evitare sovrapposizioni dei due contesti normativi.

Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche

Sempre nel quarto comma dell'articolo 10 ha trovato riformulazione una previsione già contenuta nell'articolo 4 per i soli partiti politici rappresentati nelle assemblee regionali o nazionali, che vede oggi l'ambito di applicazione ampliato ai medesimi soggetti di cui al comma 1, vale a dire associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. L'attività oggetto di questa previsione esentativa è la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate dagli enti sopra menzionati a loro esclusivo profitto.

Somministrazione di alimenti e bevande

L'aspetto forse più significativo della nuova formulazione normativa riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno ai sensi **dell'art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287**. Nel testo recato dall'articolo 10 la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, come sopra definite, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di indigenti.

Il venire meno del requisito di “socio” a favore del requisito di “indigente” porta, a pieno titolo, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini Iva.



Riferimenti normativi

- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Tutti i clienti interessati dalla normativa, obbligati alla attribuzione del numero di Partita Iva, saranno contattati, nei prossimi giorni, per valutare i nuovi adempimenti contabili e amministrativi.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione.

* * *

Ricordiamo che la presente circolare informativa, così come le precedenti, è consultabile e scaricabile nella sezione "Archivio Circolari" del nostro sito www.associatinvt.it

Studio Natale Valdevies Toscano & Partners

Studio Natale - Valdevies - Toscano & Partners

P.IVA 02408940738

Piazza Alda Merini 18
74121 Taranto Italy

info@associatinvt.it
www.associatinvt.it

+39 099 772 22 12

